

FONDO DI GARANZIA SEZIONE 2 "SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE PMI"

✓ Beneficiari

Possono presentare domanda:

Le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (GU L 187 del 26.06.2014) regolarmente iscritte al registro delle imprese, in possesso dei seguenti dei seguenti requisiti:

1. sede o unità locale operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
2. sede o unità locale operativa in Toscana che al momento dell'evento calamitoso esercitassero la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
3. la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;
4. che esercitino un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nella seguente Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

Settori Turismo e Commercio

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02,
45.19.02, 45.2 , 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1
H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
I - Attività di alloggio e ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63
(quest'ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11,
74.2, 74.3
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle
divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3
P- Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla classe 96.04.20

Settori Industria, artigianato e cooperazione e altri settori

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, limitatamente al gruppo 45.2 e alle categoria 45.40.3
H - Trasporto e magazzinaggio ad esclusione delle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
J - Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 59 e 60 e dei gruppi 58.11, 58.13, 58.14 , 58.21 e 63.91
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, ad esclusione dei gruppi 71.11, 73.11, 74.11, 74.3 e delle categorie 74.20.11, 74.20.12, 74.20.19, 74.20.2
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione della categoria 77.21.02, della divisione 79 e dei gruppi 77.22 e 82.3
Q - Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, ad esclusione delle sezioni 90, 91, 92 e delle categorie 93.29.2 e 93.29.9
S - Altre attività di servizi, ad esclusione della sezione 94 e della categoria 96.04.2.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ogni impresa può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso. La domanda deve riguardare eventi calamitosi avvenuti non oltre 24 mesi addietro.

Caratteristiche dell'agevolazione

Garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento. L'importo massimo garantito è pari a euro 640.000,00 per singola impresa ed euro 960.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia per i Settori "Industria, artigianato e cooperazione e altri settori".

L'importo massimo garantito è pari a euro 120.000,00 per singola impresa ed euro 180.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia per i Settori "Turismo e Commercio".

In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

Interventi finanziabili e Spese Ammissibili

Liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana, a condizione che la richiesta di garanzia sia presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell'evento.

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 800.000,00 per i Settori "Industria, artigianato e cooperazione e altri settori" e pari a € 150.000,00 per i Settori Turismo e Commercio.

Le garanzie rilasciate su un importo finanziato pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate "operazioni di microcredito".

Tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa ivi compreso l'importo residuo alla data di presentazione della domanda per precedenti operazioni attivate a valere sul presente fondo.

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico.

Presentazione della domanda

Le richieste di garanzia sono presentate dalle imprese richiedenti al soggetto gestore tramite PEC, digitalmente firmata, a partire dalle ore 9.00 del 04.07.2016 utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale <http://www.toscanamuove.it>.

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

La richiesta di garanzia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

Il richiedente deve compilare tutti i campi contenuti nella domanda e negli allegati ed inoltrare sempre tramite mail pec tutta la documentazione accessoria richiesta.

Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC mail@pec.fiditoscana.it digitalmente firmata dal legale rappresentante e dagli altri eventuali soggetti a cui spetti il potere di firma per gli atti di straordinaria amministrazione.

Costo della garanzia

La garanzia è gratuita.

Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato all'operazione finanziaria deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa, come siglato tra la Regione, le Banche e il Soggetto gestore.

Procedure

Le richieste di garanzia sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione farà fede la data di arrivo della mail PEC.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare specifiche relative al contenuto di documenti presentati o informazioni aggiuntive, nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario. La richiesta di integrazione sarà inviata all'impresa tramite fax o PEC o Raccomandata A.R.

In questi casi, i termini di istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati.

Le domande di garanzia sono archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione né al soggetto finanziatore né al richiedente.

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi, all'invio, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), della delibera di concessione della garanzia alle imprese ammesse. Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all'invio, tramite PEC o fax, della delibera di concessione della garanzie ai soggetti finanziatori.

Il soggetto gestore provvede, entro 15 giorni dalla delibera di non accoglimento della garanzia, a comunicare, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), l'esito negativo motivato alle imprese non ammesse. Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività:

- a) alla delibera di concessione della garanzia del fondo;
- b) in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, alla delibera del Comitato.

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C o fax, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta (a mezzo P.E.C o fax) una delibera di un nuovo soggetto finanziatore che, in caso di controgaranzia, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla data di delibera di concessione della garanzia del fondo, o in caso di controgaranzia, entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.